



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale  
Servizio Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione  
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

2026

## **AVVISO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITA' 2026" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L'ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE**

**L.R. 48/2018, Art. 6, commi 22 e 23.**

**L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1.**

**L.R. 17/2024, Art. 1 "Modifica art. 29, comma 2, L.R. 9/2016"**

**D.G.R. del 11 marzo 2026 11/25 "Programma LavoRAS. Misura Cantieri nuova attivazione. Annualità 2026. Linee di indirizzo."**

**FAQ**

**24 giugno 2026**



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale  
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore  
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

## DOMANDA N. 1 –PROROGA CANTIERI OLTRE GLI OTTO MESI

*“Ai sensi dell’art. 6.5, comma a) dell’Avviso Pubblico, secondo cui è consentito ai Comuni di prorogare la durata del cantiere fino a un massimo di 12 mesi, a valere su risorse dell’Ente o sui fondi regionali, derivanti da economie o qualora non sufficienti per l’assunzione di un ulteriore lavoratore/lavoratrice, si è ritenuto opportuno prevedere l’assunzione delle 4 figure professionali, a tempo determinato per 30 ore settimanali su 5 giorni alla settimana, per **8,5 mesi consecutivi**, in quanto l’importo del contributo non garantiva la copertura del costo di 5 figure, tuttavia è sufficiente per incrementare la durata del cantiere per ulteriori 2 settimane; in fase di presentazione della PPT, nell’apposita sezione dedicata alla durata del cantiere, non è stato possibile impostare la durata sopraindicata in quanto non disponibili le frazioni di mensilità. Si chiede pertanto se è ammissibile la proroga della durata del cantiere per 8,5 mesi?”*

## RISPOSTA N. 1

Sul punto, si ribadisce il contenuto dell’avviso dell’art. 6.5 dell’Avviso, lett. b), il quale dispone espressamente che: *i Comuni, nel rispetto della durata minima del cantiere consentita dal presente Avviso, pari ad almeno 8 mesi, potranno impiegare eventuali somme regionali residue relative all’annualità 2026, quali, a mero titolo esemplificativo, ribassi d’asta, somme derivanti da dimissioni del lavoratore/lavoratrice, per prorogare la durata dei contratti sino ad un massimo di 12 mesi”.*

Si precisa, che per “*somme regionali residue relative all’annualità 2026*” si intendono gli importi all’interno del budget approvato (e concesso con apposita determinazione) e non utilizzati per la durata del cantiere come approvata in sede di ammissibilità della proposta progettuale telematica (PPT).

Il contenuto dell’articolo succitato deve essere letto in combinato disposto con quanto disciplinato dallo stesso art. 6.5, lett. a), secondo cui: *i Comuni possono cofinanziare l’intervento con risorse proprie per avviare o prorogare la durata del cantiere sino ad un massimo di 12 mesi. Il cofinanziamento potrà essere dichiarato già all’atto della presentazione della proposta progettuale e comunque entro e non oltre la chiusura del cantiere medesimo. Il cofinanziamento comunale dovrà rispettare le medesime condizioni indicate nel presente avviso e valide per il contributo assegnato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 11/25 dell’11 marzo 2026”.*

Pertanto, in sede di progettazione dell’intervento (e conseguente presentazione della PPT), i Comuni dovranno prevedere sin dall’origine una durata del cantiere superiore agli otto mesi, fino al limite massimo di dodici mesi complessivi, **esclusivamente qualora i costi relativi alla maggiore durata del cantiere (rispetto agli otto mesi) venga sopportata mediante utilizzo di risorse proprie** (cofinanziamento).

In assenza di tale cofinanziamento, ossia nel caso in cui l’intervento medesimo è interamente progettato considerando quale budget finanziario, utile a sopportarne i costi, soltanto il contributo assegnato da D.G.R., (quindi esclusivamente risorse regionali), non sarà possibile approvare PPT della durata superiore a otto mesi.

Resta ferma la possibilità, qualora, in fase di attuazione dell’intervento, si generino economie derivanti dall’utilizzo solo parziale delle risorse assegnate, di prorogare, previa comunicazione a mezzo PEC, la durata del cantiere originariamente indicata (e contenuta nella PPT approvata) e, conseguentemente, dei contratti di lavoro del personale ivi impiegato.

## DOMANDA N. 2 – SPECIFICHE SULLA QUOTA RICONOSCIUTA AL COMUNE SPESE DI COORDINAMENTO

*“La quota di spese generali riconosciute al comune possono essere pari a zero (in quanto per quanto riguarda il progetto che scegliamo non necessitiamo di consulenza, né tanto meno possono essere riconosciuti incentivi*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale  
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore  
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

*per un affidamento di un servizio alla cooperativa), e destinare alla cooperativa tutto l'importo assegnato. Nella tabella a pagina 7 dell'avviso rettificato c'è scritto che le spese generali riconosciute alla cooperativa di tipo B sono una quota non superiore al 98%. Mi pare che si tratti di un errore, la quota non può essere inferiore al 98%, considerato poi quello che viene scritto all'art. 6.4 dell'avviso, alla lettera f. È corretto? Oppure la quota da destinare alla cooperativa è esattamente il 98% del contributo?"*

## **RISPOSTA N. 2**

Sul punto si ribadisce il contenuto dell'art. 6.4 dell'avviso, e, in particolare, le regole relative alle percentuali ammissibili all'interno delle spese generali, contenute alle lett. e), per la gestione diretta, ed f), per la gestione indiretta.

Pertanto:

- nel caso di attuazione diretta, per la copertura delle spese generali relative all'attuazione dei progetti, ai Comuni è riconosciuta una quota non superiore al 20% del costo complessivo del cantiere, di cui una quota non superiore al 7% per le spese di progettazione e coordinamento ed una quota non superiore al 13% per l'acquisto di materiali e l'utilizzo di attrezzature e mezzi;
- nel caso di attuazione indiretta, ai Comuni è **riconosciuta una quota non superiore al 2%** a valere sul contributo regionale per le spese generali da calcolare sul costo complessivo dei cantieri; sulla restante quota, che **non potrà comunque essere inferiore al 98%** è riconosciuto alle società in house e/o a cooperative sociali di tipo B, una quota non superiore al 18% di cui una quota non superiore al 6% per spese di coordinamento ed una quota non superiore al 12% per l'acquisto di materiali e l'utilizzo di attrezzature e mezzi.

Conseguentemente, in caso di gestione indiretta, **il Comune resta libero di non utilizzare la quota, non superiore al 2%**, assegnata quale contributo per le spese generali, e di destinare l'intero contributo assegnato alle società in house e/o a cooperative sociali di tipo B a cui sarà attribuita la gestione dell'intervento.